

DIVIETO DI FUMO

(Legge 16 gennaio 2003 n. 3 articolo 51)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO

VERBALE n. ___/___ (anno)

Il sottoscritto _____, incaricato con determinazione del Dirigente Scolastico per la vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che:

in data odierna alle ore ____ presso

_____ (indicare il luogo in cui è stata riscontrata l'infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato da cartello stabilmente esposto e/o da regolamento d'Istituto, il signor _____, nato a _____ il _____,

identificato con _____ (indicare documento di riconoscimento anche se persona

conosciuta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2003 n. 3, articolo 51) in quanto (descrivere infrazione accertata)

In relazione all'anzidetta infrazione che è stata immediatamente contestata ed il trasgressore _____ ha _____ dichiarato _____ che:

Ovvero, non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:

(trasmettere il verbale sollecitamente al Dirigente Scolastico e provvedere alla sua notificazione entro 90 gg. dalla contestazione).

Si informa il trasgressore che:

- l'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275 euro, raddoppiata (da 55 a 550 euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino a dodici anni;

- ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo della anzidetta sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione, per l'importo di euro 55,00 o euro 110,00 per le violazioni commesse;
- il presidente della Giunta è individuato quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg. Dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi.
- il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 gg. dalla data di contestazione o di notificazione in banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello
- al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento alla Segreteria scolastica;
- trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell'avvenuto versamento della sanzione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 689/1981, si procederà a presentare rapporto al locale Prefetto (UTG – Ufficio Territoriale di Governo);
- il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

Milano,.....

Il trasgressore

L'incaricato
